



Rifer. a nota n. del Spett.le A.I.T.I.
ASSOCIAZIONE ITALIANA TESORIERI
D'IMPRESA
Via Cappuccio, 18
20123 MILANO MI

Oggetto Provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011, Sezione II
par. 2.2.2 - Chiarimenti interpretativi.

Si fa riferimento alla nota datata 28 settembre 2011 relativa all'argomento in oggetto.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che l'ambito di applicazione della disciplina dell'offerta di servizi di pagamento è individuato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010. Tale disposizione esplicita sia i servizi di pagamento rientranti nel citato ambito applicativo sia quelli che ne sono esclusi: tra questi ultimi sono da ricomprendere le operazioni di pagamento eseguite all'interno di un gruppo¹ societario (articolo 2, comma 2 lett. p)); il paragrafo 2.2.2 della Sezione II del Provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011 (Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010) specifica le modalità di applicazione di tale esenzione con riferimento al "cash pooling"; ciò, peraltro, senza esaurire la portata della citata norma primaria.

La ratio sottesa all'esenzione prevista per le operazioni infragruppo è l'attenuazione delle esigenze di tutela che ricorrono tra soggetti strettamente legati da vincoli partecipativi e/o contrattuali in quanto appartenenti al medesimo gruppo societario. Diversamente, quando nel pagamento interviene, in veste di ordinante o beneficiario, un soggetto esterno al gruppo, riemergono le esigenze di tutela riconosciute dalla disciplina dell'offerta di servizi di pagamento e tali operazioni sono quindi soggette agli obblighi posti da detta normativa; ciò richiede:

- 1) l'intervento di un soggetto abilitato alla prestazione di servizi di pagamento presso il quale devono essere detenuti i conti su cui vengono impartiti gli ordini e ricevuti i pagamenti;
- 2) il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di diritti e obblighi delle parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento.

Nel caso di gestione della tesoreria di un gruppo da parte di una delle società ad esso appartenenti, la movimentazione di conti detenuti presso un prestatore di servizi di pagamento (di norma,

¹ La definizione di gruppo è fornita dalla Direttiva sui servizi di pagamento (2007/64/CE) all'articolo 4 (29).




una banca) da parte della società tesoriera - per conto o in nome e per conto delle società del gruppo medesimo - soddisfa il requisito di cui al punto 1); non risulta quindi necessaria l'apposita costituzione di un Istituto di pagamento o di altro prestatore abilitato alla prestazione di servizi di pagamento all'interno del gruppo stesso per la gestione della tesoreria. Alle operazioni di pagamento disposte a valere su detti conti e dirette o ricevute da soggetti esterni al gruppo si applicheranno comunque le forme di tutela previste nei Titoli II e IV del decreto.

Si inviano distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

firma 1	firma 2
---------	---------



ASSOCIAZIONE ITALIANA TESORIERI d'IMPRESA

Lettera anticipata via e-mail

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Supervisione
sui Mercati e sul
Sistema dei Pagamenti
Via Milano, 64
00187 ROMA

c.a. Dott. Paolo Marullo Reedtz

Oggetto: Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti) – Richiesta di chiarimento e di eventuale temporanea sospensione del punto 2.2.2 della Sezione II

A seguito dell'emanazione del Provvedimento col quale codesto Istituto dà attuazione al Titolo II del Decreto di trasposizione della PSD in Italia, una parte consistente delle imprese rappresentate in AITI - rilevante per dimensioni - , assieme ad altre che, pur non rappresentate, si sono rivolte a noi per chiarimenti, hanno manifestato gravi preoccupazioni circa un'apparente disattenzione della ratio su cui poggia ai temi dell'efficienza operativa, oltreché alla fattibilità in tempi sì stretti delle modifiche di impianto contabile e di assetto organizzativo delle tesorerie; modifiche di rilievo che sembrerebbero necessarie per adempiere alle nuove prescrizioni regolamentari.

Specificamente, il punto 2.2.2 della Sezione II del citato Provvedimento, che tratta dei meccanismi di Cash-Pooling, dopo aver escluso le operazioni di movimentazione di mezzi monetari tra soggetti appartenenti ad un gruppo a fini di confluenza e compensazione dei saldi delle differenti casse, aggiunge una precisazione che pare escludere dal c.d. *negative scope* "l'esecuzione di trasferimenti di fondi per conto di società del medesimo gruppo da e verso soggetti allo stesso

esterni.". Prescrizione che parrebbe inibire la prosecuzione di attività da tempo consolidate.

Come noto, negli ultimi lustri, per effetto dell'evoluzione delle tecnologie ICT, dello sviluppo delle reti e per rispondere alle sfide poste dalle crescenti pressioni competitive, le imprese organizzate in guisa di gruppi societari hanno orientato le scelte di articolazione dei meccanismi di gestione verso l'accentramento delle funzioni di cash management.

Tali scelte sono state guidate dalla ricerca di più avanzate frontiere di efficienza e dalla necessità di adottare procedure in grado di incorporare crescenti livelli di sicurezza, anche per garantire la conformità delle operazioni ai numerosi adempimenti normativi (legge antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, modello di gestione ex D. Lgs. 231/2001, riscontro delle operazioni poste in essere con parti correlate ecc.).

Ad una prima lettura, la citata esclusione dal *negative scope* sembra impedire che un soggetto giuridico organizzato come gruppo - il quale non si sia dotato di una Payment Institution - possa proseguire a realizzare le economie di scala, di scopo e di processo ottenute applicando schemi di concentrazione delle funzioni di tesoreria presso un'unità centrale dedicata. Circostanza questa che farebbe persino venir meno molte delle ragioni alla base dei processi di razionalizzazione che portano al Cash Pooling, producendo così - oltre al resto - l'effetto di vanificare gli investimenti effettuati per migliorare le performance gestionali, che regredirebbero verso quelle tipiche di assetti che si pensavano oramai superati.

Tale esclusione desta ancor più sorpresa in considerazione del fatto che:

- le imprese che richiedono pagamenti per conto delle società del proprio gruppo non accedono direttamente ai sistemi di pagamento, ma si avvalgono per l'esecuzione dei movimenti di fornitori di servizi di pagamento, tipicamente banche;
- sia gli attuali 'standard nazionali' (CBI), sia quelli paneuropei (SEPA) prevedono specificamente l'esecuzione di pagamenti per conto di soggetti diversi dal titolare del conto addebitato;
- uno degli obiettivi dichiarati della SEPA era la fruizione, anche e soprattutto da parte delle piccole e medie imprese, di soluzioni attualmente disponibili ed adottate solo da grandi gruppi nazionali o internazionali, quali la realizzazione di payment e collection factory.

A nostro giudizio, il dispositivo in questione, oltretutto non presente nel documento oggetto di consultazione pubblica, potrebbe essere suscettibile di diversa interpretazione, e di questa diversità di lettura vorremmo verificarne con codesto Istituto il senso nella già programmata riunione del 30 settembre.

Nelle more della prefata verifica, per quanto sopra esposto ed in considerazione dell'imminente entrata in vigore della disciplina in oggetto, che, stante l'impossibilità per le imprese di adeguarsi alle previsioni normative le sta costringendo a smantellare

le attuali soluzioni organizzative (spesso con riflessi importanti sui modelli di business, sulla gestione dei rischi operativi e di controparte), **esprimiamo a nome delle imprese rappresentate l'estrema necessità ed urgenza di rinviare l'entrata in vigore del disposto contenuto nel Provvedimento in parola.**

Confidando sull'accoglimento dell'istanza, che dagli ampi e approfonditi riscontri effettuati corrisponde ad interessi diffusi, porgiamo i nostri migliori saluti.

Milano, lì 28 settembre 2011

Il Vicepresidente

Vito Umberto Vavalli

*Il Responsabile
della Commissione Pagamenti*
Gianfranco Tabasso

*Il Responsabile
dei Rapporti Internazionali*
Massimo Battistella